COMUNE DI MORGEX

REGOLAMENTO

DISCIPLINA PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

DISCIPLINA PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA.

REGOLAMENTO

INDICE

		Capitolo I
Art. 1	Disciplina dei servizi	
Art. 2	Caratteristiche e finalità dei servizi	
	Condizioni per l'esercizio dei servizi	
	Numero e tipo di veicoli da adibire al	
	Stazionamento e limiti operativi territ	oriali
Art. 6	Commissione comunale consultiva	
		G '- 1 H
		Capitolo II
	Domanda per esercitare il servizio	
	Titoli preferenziali	
	Assegnazione delle licenze o delle au	torizzazioni
Art.10	Commissioni di concorso	
	Inizio del servizio	
Art.12	Validità e trasferibilità della licenza d	delle autorizzazioni
		G '- 1 III
		Capitolo III
	Obblighi del conducente e divieti	
	Trasporto di portatori di handicap	
Art.15	Tariffe	
		Caritala IV
		Capitolo IV

- Art.16 Organi di vigilanza
- Art.17 Diffida
- Art.18 Sospensione della licenza o dell'autorizzazione
- Art.19 Revoca della licenza o dell'autorizzazione
- Art.20 Decadenza della licenza o dell'autorizzazione
- Art.21 Sanzioni

Capitolo I

ART. 1 DISCIPLINA DEI SERVIZI

1) Il presente regolamento contiene le norme e disciplina le funzioni amministrative relative agli autoservizi pubblici non di linea, definiti dalla legge quadro 15 gennaio 1992, n.21, e dalla legge regionale 9 agosto 1994, n.42.

2) Gli autoservizi di cui al comma 1 sono altresì disciplinati dalle norme comunitarie, dalle

leggi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

ART. 2 CARATTERISTICHE E FINALITA' DEI SERVIZI

- 1) Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea.
- 2) Detti autoservizi vengono effettuati su richiesta dei trasportati o del trasportato.
- 3) In presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali, quando debbono realizzarsi opportune condizioni sussidiarie, integrative o intermodali con i servizi pubblici di linea, gli autoservizi di cui al comma 2 possono effettuare il trasporto collettivo in modo continuativo o periodico nell'ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dalla Giunta Regionale d'intesa con il Comune. Tali autorizzazioni consentono ai titolari della licenza o autorizzazione di stipulare contratti con le Società concessionarie di servizi di trasporto pubblico di linea per effettuare servizi integrativi o sostitutivi di quelli di linea.

ART.3 CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI

- 1) Per esercitare i servizi di piazza (taxi) e di noleggio con conducente è richiesta la titolarità di apposita licenza (taxi) o autorizzazione (noleggio con conducente) rilasciata a persona fisica, fatto salvo il potere di conferimento consentito dall'art. 7 della legge quadro n.21/92.
- 2) La licenza o l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo. E' fatto obbligo di osservare le disposizioni relative ai divieti ed alla possibilità di cumulo di licenze o di autorizzazioni previste al secondo comma dell'art. 8 della legge quadro n.21 del 15 gennaio 1992.
- 3) Il Comune rilascia la licenza o l'autorizzazione con le modalità di cui all'art.9 del presente regolamento unitamente ad un contrassegno contenente il nome e lo stemma del Comune e il numero della stessa. La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del veicolo durante gli spostamenti ed il contrassegno deve essere esposto in modo visibile.
- 4) L'esercizio della licenza o della autorizzazione deve essere svolto da un conducente iscritto nel ruolo previsto dall'art. 8 delle legge regionale 9 agosto 1994, n.42. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o dell'autorizzazione o da un suo collaboratore anche familiare, o da un suo dipendente, purché iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli di servizi pubblici non di linea.
- 5) Nell'esercizio dei servizi debbono essere rispettate le norme che tutelano la previdenza infortunistica ed assicurativa e la sicurezza delle persone trasportate. I turni di lavoro del personale addetto debbono essere effettuati in modo da consentire il rispetto delle norme contrattuali in materia e comunque il rispetto di periodi di riposo adeguato.
- 6) I turni e gli orari per i servizi di taxi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 4 NUMERO E TIPO DI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO

1) Tenuto conto delle determinazione della Giunta Regionale che ha stabilito nelle Comunità Montane le aree di utenza in cui delimitare il territorio regionale oltre che in 6 il numero massimo di licenze e in 17 il numero massimo di autorizzazioni spettanti alla Comunità Montana Valdigne Mont Blanc, e sentita la Commissione Consultiva Comunale, il numero dei veicoli da adibire ai servizi è di n.4 per gli autonoleggi oltre a veicoli attrezzati per il trasporto dei disabili.

ART. 5 STAZIONAMENTO E LIMITI OPERATIVI TERRITORIALI

- 1) Per il servizio di taxi lo stazionamento avviene in luogo pubblico. Il servizio ha inizio all'interno dell'area comunale e la prestazione è obbligatoria per qualsiasi destinazione nell'ambito comunale. E' invece facoltativa oltre il territorio comunale.
- 2) Per il servizio di noleggio con conducente lo stazionamento avviene all'interno della rimessa o in luogo pubblico. Il trasporto viene effettuato senza limiti territoriali. Il servizio ha inizio all'interno dell'area comunale per qualsiasi destinazione.
- 3) L'utente può accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento. In tale evenienza è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.
- 4) Le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro. E' inoltre consentito che le autovetture in servizio di noleggio con conducente siano utilizzate per il servizio di taxi.

ART. 6 COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

- 1) La Commissione consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui all'art. 4, comma quarto, della legge 15 gennaio 1992, n.21, e all'art. 5 della L.R. 9 agosto 1994, n.42, svolge le seguenti funzioni:
 - a) proposte in merito alla pianta organica delle licenze o delle autorizzazioni da sottoporre alla Regione;
 - b) proposte in merito alla qualità dei servizi offerti ed alle tariffe da applicare;
 - c) esame problemi inerenti l'applicazione del regolamento comunale;
 - d) definizione delle caratteristiche dei mezzi da destinare a taxi o a noleggio con conducente;
 - e) disposizioni di verifiche, tramite la Polizia Municipale, sull'idoneità dei mezzi di servizio;
 - f) pareri in merito ai provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza, di cui ai successivi artt. 19, 20, 21;
 - g) esprime il parere in ordine al regolamento.
- 2) În ordine agli interventi indicati ai punti d) ed e) del comma 2 restano salve le competenze degli uffici della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione (M.C.T.C.).

Capitolo II

ART. 7 DOMANDA PER ESERCITARE IL SERVIZIO

1) Per esercitare il servizio di taxi o di noleggio con conducente deve essere presentata all'Amministrazione Comunale domanda su carta legale.

Nella domanda devono essere indicate:

- generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, titolo di studio del richiedente:

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti che possono essere sostituiti da apposita dichiarazione sostitutiva:

a) certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di

linea;

b) certificato medico, in corso di validità, che attesti di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;

c) dichiarazione da cui risulti l'impegno a non effettuare altra attività lavorativa che limiti il

regolare svolgimento del servizio;

d) documentazione attestante eventuali titoli di preferenza secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

ART. 8 TITOLI PREFERENZIALI

1) Costituisce titolo di preferenza per la collocazione nella graduatoria avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.

ART. 9 ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) Le licenze o le autorizzazioni vengono assegnate in base al risultato di pubblico concorso, per soli titoli, il cui bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
- 2) Sono ammessi al concorso i soggetti in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all'art. 8 della legge regionale n.42/94.
- 3) I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.
- 4) Per il rilascio della licenza o della autorizzazione il richiedente dovrà dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) di essere in possesso dei titoli previsti per la guida dei veicoli secondo le norme del C.d.S.;
 - b) di essere iscritto nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Valle d'Aosta tenuto presso il Servizio regionale competente;
 - c) di essere proprietario del veicolo per il quale è stata richiesta la licenza o l'autorizzazione o di averne la disponibilità in leasing;
 - d) di avere la sede e la disponibilità di rimessa (presso cui possono essere effettuate le prenotazioni del servizio di trasporto) adatti al ricovero dei veicoli ed alla loro manutenzione nel Comune che rilascia l'autorizzazione;
 - e) di non aver trasferito precedente licenza od autorizzazione da almeno 5 anni.
- 5) Sono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione:
 - a) l'essere incorso in condanne e pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della normativa antimafia;
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;

d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;

e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore

ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

6) Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n.21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

ART. 10 COMMISSIONE DI CONCORSO

- 1. Il Sindaco provvede a nominare una commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.
- 2. Le modalità ed i criteri per il funzionamento di detta Commissione saranno stabiliti dallo stesso Sindaco.

ART. 11 INIZIO DEL SERVIZIO

1. L'assegnatario della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 60 giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.

ART. 12 VALIDITA' E TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA O DELLA AUTORIZZAZIONE

- 1. Le licenze o le autorizzazioni hanno durata normale di anni 5 e sono rinnovabili, fatti salvi i casi di sospensione, di revoca e di decadenza previsti dagli articoli 19, 20, 21. Sono sottoposte a controllo almeno annuale ai fini di accertare la permanenza dei requisiti richiesti dal presente regolamento.
- 2. Le licenze e le autorizzazioni sono trasferibili nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 9 della legge quadro n..21/92. Il trasferimento deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale la quale accerta l'esistenza delle condizioni ed il possesso dei requisiti del subentrante.

Capitolo III

ART. 13 OBBLIGHI DEL CONDUCENTE E DIVIETI

1) I conducenti di taxi o di veicoli in noleggio hanno l'obbligo:

- a) di prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- b) di curare l'efficienza del veicolo al fine anche di garantire la qualità del servizio;
- c) di comportarsi sempre con correttezza e senso di responsabilità;

d) di segnalare la condizione di taxi libero con l'apposito segnale luminoso;

e) di consegnare all'Ufficio di Polizia Municipale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo.

- 2) E' fatto altresì obbligo:
 - a) di predisporre opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del veicolo o per interruzione del trasporto determinato da cause di forza maggiore;
 - b) di trasportare i bagagli al seguito del cliente alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune;
 - c) di trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori per i non vedenti;
 - d) di effettuare i servizi eventualmente ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica. In tale caso la retribuzione del servizio è corrisposta secondo le norme di legge.
- 3) E' fatto divieto:
 - a) di interrompere la corsa, salvo esplicita richiesta del cliente o casi di forza maggiore o di pericolo;
 - b) di chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati e/o pattuiti.

ART. 14 TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP

- 1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
- 2. I veicoli di cui al comma 1 se sono appositamente attrezzati devono esporre il simbolo di accessibilità come previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n.384.

ART. 15 TARIFFE

- 1. Per quanto concerne le tariffe si richiama l'art. 13 della legge quadro 15 gennaio 1992, n.21.
- 2. Nel caso dei servizi di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente regolamento si applicano le tariffe regionali in vigore per i servizi pubblici di linea commisurati alla tipologia ed alle modalità delle prestazioni da fornire.
- 3. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore e non sia possibile organizzare il servizio sostitutivo il cliente dovrà pagare solo l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Capitolo IV

ART. 16 ORGANI DI VIGILANZA

1. Ai Comuni spetta la vigilanza sull'osservanza dei regolamenti che disciplinano il servizio di trasporto di linea. A tal fine operano gli Uffici Comunali.

ART. 17 DIFFIDA

- 1) Il Dirigente diffida il titolare della licenza o della autorizzazione quando lo stesso:
 - a) non eserciti con regolarità il servizio;
 - b) non presenti il veicolo alle visite di accertamento e di controllo disposte dall'Amministrazione Comunale;

c) si procuri il servizio nel territorio di altri Comuni in difformità a quanto disposto all'art. 5 del presente regolamento;

d) interrompa il servizio o devi, di propria iniziativa, dal percorso più breve salvo i casi di forza

maggiore o di pericolo;

e) non comunichi all'Amministrazione comunale la eventuale modifica dell'indirizzo della sede e della rimessa.

2) Dopo la prima diffida, al titolare che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni di cui al comma 1 vengono applicate le sanzioni previste all'art. 21.

ART. 18 SOSPENSIONE DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Il Dirigente può sospendere la licenza o l'autorizzazione comunale di esercizio, per un periodo non superiore a 90 giorni, quando:
 - a) siano violate le vigenti norme del C.d.S. in modo da compromettere la sicurezza dei trasportati;

b) siano violate le norme amministrative o penali relative all'esercizio dell'attività;

- c) siano utilizzati veicoli diversi da quelli autorizzati per il servizio (salvo autorizzazione provvisoria);
- d) non siano osservate le tariffe di cui all'art. 16 o si presti servizio con tassametro o contachilometri non funzionanti;

e) non sia prestato il servizio richiesto oppure venga prestato con grave negligenza.

2) Il periodo di sospensione è commisurato alla gravità della infrazione ed a eventuali recidività.

ART. 19 REVOCA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1) Il Dirigente dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione quando:

a) vengano a mancare i requisiti di idoneità professionale del titolare;

b) sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale;

c) siano stati adottati provvedimenti di sospensione ai sensi dell'art. 18;

d) sia stata ceduta la licenza o l'autorizzazione in violazione delle norme contenute all'art. 12;

e) si siano verificate gravi e ripetute violazioni alle norme del presente regolamento;

f) sia svolta altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;

g) vengano accertate altre gravi irregolarità ritenute incompatibili con il servizio;

h) venga accertato l'esercizio del servizio in difformità alle norme del presente regolamento;

i) il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui all'art.9.

2) Dei provvedimenti di revoca il Dirigente dà comunicazione all'Amministrazione Regionale.

ART. 20 DECADENZA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1) La licenza o l'autorizzazione si intende decaduta, con provvedimento del Dirigente, quando:

a) non si inizi il servizio entro il termine di cui all'art. 11;

b) ci sia una esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare;

c) venga alienato il veicolo senza che lo stesso sia sostituito entro 10 giorni;

d) venga interrotto il servizio per un periodo superiore a 10 giorni;

e) muoia il titolare e gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini stabiliti dall'art. 11 del presente Regolamento.

2) Il provvedimento di decadenza deve essere comunicato all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. ed alla Regione.

ART. 21 SANZIONI

- 1) Fatte salve le disposizioni relative ai provvedimenti di sospensione, di revoca e di decadenza della licenza o della autorizzazione comunale nonché le norme del Codice della Strada, le infrazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste negli articoli 106 e 107 del R.D. 03.03.1934, n.383, nonché dalla normativa regionale vigente.
- 2) Le sanzioni sono applicate dal Dirigente fatta salva la possibilità di oblazione a norma delle vigenti disposizioni.
- 3) Le sanzioni devono essere irrogate rispettando la normativa vigente e, in particolare, la legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modifiche ed integrazioni.